

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

## CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

IV<sup>a</sup> SEZIONE

Calcio Femm. – Calcio a 5 – SGS – Settore Tecnico

### COMUNICATO UFFICIALE N. 146/CGF

(2009/2010)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 3 Febbraio 2010, ha adottato le seguenti decisioni:

#### I Collegio composto dai Signori:

Prof. Mario Serio – Presidente; Dr. Claudio Marchitello, Dr. Vito Giampietro – Componenti Arch.  
Antonio Cafiero – Rappresentante dell’A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario

**1) RICORSO A.S.D. LORETO APRUTINO CALCIO A 5 AVVERSO LA SANZIONE DELLA PERDITA DELLA GARA 0-6 NONCHÉ DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 IN CLASSIFICA, SEGUITO GARA ES CHIETI CALCIO A 5/LORETO APRUTINO CALCIO A 5 DEL 17.10.2009** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 369 del 21.1.2010)

**2) RICORSO A.S.D. ES CHIETI CALCIO A 5 AVVERSO LA SANZIONE DELLA PERDITA DELLA GARA 0-6 NONCHÉ DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 IN CLASSIFICA, SEGUITO GARA ES CHIETI CALCIO A 5/LORETO APRUTINO CALCIO A 5 DEL 17.10.2009** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 369 del 21.1.2010)

La C.G.F. preliminarmente riuniti i ricorsi nn. 1) e 2) rispettivamente come sopra proposti dall’A.S.D. Loreto Aprutino Calcio A 5 di Loreto Aprutino (Pescara) e dall’A.S.D. ES Chieti Calcio A 5 di Chieti, li accoglie e, per l’effetto, annulla la delibera impugnata ed ordina la ripetizione della gara su indicata. Dispone, altresì, restituirsi le tasse reclamo.

## 2° COLLEGIO

Prof. Mario Serio – Presidente; Dr. Claudio Marchitello, Avv. Cesare Persichelli – Componenti Arch.  
Antonio Cafiero – Rappresentante dell’A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario

**3) RICORSO AC. CARRE’ FUTSAL CHIUPPANO C/5 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALC. ZANNONI STIVEN DANIEL SEGUITO GARA CALCETTO POGGIBONSESE/CARRÈ FUTSAL CHIUPPANO DEL 23.1.2010** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 392 del 27.1.2010)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto A.C. Carrè Futsal Chiappano C/5 di Carrè (Vicenza). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE  
Mario Serio

-----

**Publicato in Roma il 3 Febbraio 2010**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete